



COMUNE DI PALANZANO

PROVINCIA DI PARMA

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA
E PER IL
SERVIZIO CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19.12.2018

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
1	Oggetto	7
2	Competenze	7
3	Responsabilità	7
4	Servizi gratuiti e a pagamento	7
5	Atti a disposizione del pubblico	8
6	Facoltà di disporre della salma, dei funerali ed epigrafi	8

TITOLO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
7	Depositi di osservazione ed obitori	9
8	Osservazioni di cadaveri presso abitazioni private	9

TITOLO III – FERETRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
9	Deposizione della salma nel feretro	10
10	Verifica e chiusura feretri	10
11	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	10

TITOLO IV – TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
12	Trasporto di salme	12
13	Trasporto di cadaveri	12
14	Orario e sospensioni dei trasporti funebri	12
15	Modalità del trasporto	13
16	Percorsi dei trasporti funebri	13
17	Luogo e modalità di sosta per cadaveri in transito	13
18	Trasporti particolari	14
19	Trasporto di salme accidentate	14
20	Morti per malattie infettive-diffusive o radioattivi	14
21	Trasporto da e per altri comuni	14
22	Trasporti dall'estero e per l'estero	15

23	Trasporto di ceneri e di resti mortali	15
24	Trasporti gratuiti e a pagamento	15
25	Norme generali per i trasporti	15
26	Trasferimento di salme senza funerale	16

TITOLO V – CIMITERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
27	Cimiteri	17
28	Disposizioni generali	17
29	Ammissione al cimitero	18
30	Piano Regolatore Cimiteriale	18
31	Soppressione del cimitero	18

TITOLO VI– INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
32	Sepulture comuni per inumazione	20
33	Sepulture private	21
34	Tumulazioni	21
35	Tumulazioni provvisorie	21
36	Tumulazioni. Compatibilità	22

TITOLO VII – CREMAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
37	Crematorio	23
38	Richiesta della cremazione	23

TITOLO VIII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
39	Esumazioni	26
40	Estumulazioni	26
41	Determinazione del grado di scheletrizzazione delle salme	27
42	Oggetti da recuperare	27
43	Disponibilità dei materiali	27
44	Estumulazioni a richiesta	28

TITOLO IX – SEPOLTURE PRIVATE INDIVIDUALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
45	Richiesta di concessione	29
46	Oggetto della concessione	29
47	Modalità di concessione	29
48	Durata delle concessioni	30
49	Uso delle sepolture private	30
50	Durata delle tumulazioni	31
51	Scadenza della concessione	31
52	Rinnovo della concessione	31
53	Revoca	31
54	Decadenza	32
55	Divisione e subentri	32
56	Collocazione di resti mortali in loculi	33
57	Sistemazione del loculo o della celletta ossario	33
58	Manutenzione del loculo o della celletta ossario	34
59	Rinuncia di sepoltura privata individuale	34
60	Rinuncia di concessione di loculi perpetui	34
61	Rinuncia di concessione di loculi a scadenza	34
62	Rinuncia di concessione di cellette ossario	34
63	Rinuncia a concessione di aree libere	35
64	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	35

TITOLO X – TOMBE DI FAMIGLIA O DI COLLETTIVITA'

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
65	Definizione	36
66	Durata della concessione	36
67	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private - Modalità di concessione	36
68	Parere della Commissione Edilizia su progetti di costruzione	37
69	Progetto - Norme tecniche di costruzione – termini – limiti	38
70	Divisione – subentri	39
71	Indicazioni del referente	39
72	Doveri in ordine alla manutenzione	40
73	Altri obblighi del concessionario	40
74	Aventi diritto	41
75	Ammissione in sepoltura di famiglia e di collettività	41
76	Collocazione di resti mortali nei loculi	42
77	Esumazioni ed estumulazioni	42
78	Rinuncia a favore del comune	42
79	Decadenza	43
80	Sepolture di famiglia e collettività	43
81	Fascicoli per le sepolture	44

TITOLO XI – POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
82	Orario	45
83	Divieto di ingresso	45
84	Circolazione dei veicoli	45
85	Riti funebri	45
86	Divieti speciali	45
87	Materiali ornamentali	46
88	Smaltimento dei rifiuti cimiteriali	46

TITOLO XII – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
89	Accesso al cimitero	47
90	Responsabilità	47
91	Recinzione delle aree – materiali di scavo	47
92	Introduzione e deposito di materiali	47
93	Orario di lavoro	48
94	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	48
95	Vigilanza	48

TITOLO XIII – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
96	Attività cimiteriale	49
97	Ufficio cimiteri ed Ufficio tecnico – Compiti	49
98	Obblighi e divieti per il personale operante all'interno dei cimiteri	49
99	Estensione di compiti ed obblighi alla ditta affidataria	50

TITOLO XIV – IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
100	Funzioni – licenza	51
101	Divieti	51
102	Esercizio attività funebre	51

TITOLO XV – SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
103	Servizio lampade votive	52
104	Nuovi allacciamenti	52
105	Durata del servizio e disdetta	52
106	Condizioni di fornitura	52
107	Pagamenti e morosità	53
108	Divieti	53
109	Norma transitoria	53

TITOLO XVI – VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
110	Attività ispettiva	54
111	Sanzioni	54

TITOLO XVII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
112	Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento	55
113	Concessioni pregresse	55
114	Imposta di bollo	55
115	Responsabilità	55
116	Norme finali	55

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

1 - Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 2777/1934, n. 1265, al D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2 – La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza delle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

Art. 2 – COMPETENZE

1 - Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Responsabile di Settore, ad eccezione di quelle la cui competenza fa capo al Sindaco, quale Ufficiale di governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

2 - I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

3 - In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con gli appositi Regolamenti comunali.

4 - Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/1990 n. 142, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione, tenuto conto di quanto disciplinato dal Regolamento comunale dei contratti.

Art. 3 – RESPONSABILITA'

1 - Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2 - Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, oltre all'eventuale illecito penale.

Art. 4 - SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, quelli obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal Regolamento.

2 - Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;

- d) la deposizione delle ossa in ossario comune e la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- e) il feretro e il relativo servizio funebre per le salme di persone:
 - 1) sconosciute;
 - 2) conosciute, per le quali non è possibile reperire familiari nei gradi di parentela e affinità riconosciuti dal Codice Civile;
 - 3) quando i familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od Enti che non se ne facciano carico.

3 – Il Consiglio Comunale con proprio atto d'indirizzo o con separati atti, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, ha facoltà di individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

4 -Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe, stabilite con apposito atto dall'Amministrazione comunale. Il pagamento dovrà essere effettuato al momento stesso della richiesta del servizio.

5 – La fornitura gratuita del feretro, nei casi di cui al precedente comma 2° lettera e) punto 3), viene effettuata dal Comune, previa dichiarazione dello stato di indigenza o di bisogno, accertata dal Responsabile di Settore competente, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo

6 – In relazione alla fornitura gratuita effettuata ai sensi del 2° comma lettera e) punti 1-2, il Comune ha facoltà di rivalsa delle spese sostenute nei confronti di eventuali familiari, individuati in data successiva al servizio funebre.

7 – In assenza di familiari, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sul patrimonio del defunto, se ed in quanto esistente.

Art. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1 - Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo, a disposizione di chiunque possa averne interesse una copia del registro cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2 - Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
- copia del presente regolamento;
- elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 6 – FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI

1 – Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa; in difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori e quindi altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti; il coniuge passato in seconde nozze – decade da tale priorità.

2 – Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni o estumulazioni, per trasferimenti, per allaccio e disdetta lampade votive.

3 – I familiari richiedenti le operazioni di cui ai commi precedenti, agiscono sotto la propria responsabilità ed in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, consapevoli che in caso di mendaci dichiarazioni, potranno incorrere nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e da qualsiasi azione rivendicativa nei suoi confronti.

Eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte tra i medesimi direttamente avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorsi tra gli stessi.

TITOLO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 7 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1 - Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei Cimiteri, nei casi previsti dall'art. 12 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285.

2 - L'ammissione in tali locali, è autorizzata dal Responsabile di Settore ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3 - Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Art. 8 – OSSERVAZIONI DI CADAVERI PRESSO ABITAZIONI PRIVATE

1 – Ad esclusione dei casi speciali previsti dall'art. 12 del D.P.R. n. 285/1990, i cadaveri per il periodo di osservazione, sono affidati in custodia alle persone della famiglia od ai conviventi, i quali dovranno usare tutte le precauzioni possibili affinché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita.

2 – Nei confronti delle salme di persone decedute per malattia infettiva-diffusiva o portatori di radioattività, dovranno essere adottate tutte le misure cautelative eventualmente prescritte dal Coordinatore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, per evitare ogni contatto diretto o indiretto.

3 - Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

TITOLO III FERETRI

Art. 9 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1 - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

2 - La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui era rivestito al momento della morte ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 10 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1 - La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato del Comune o sotto la responsabilità di imprese di onoranze funebri autorizzate al trasporto della salma.

2 - Chi procede alla chiusura del feretro deve redigere apposito verbale di verifica e attestazione dell'identità del defunto, dell'apposizione dei sigilli e dell'osservanza delle norme sui trasporti, da consegnare all'ufficio di Polizia Mortuaria entro 24 ore dall'operazione.

3 - In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

4 - E' vietato il trasporto di salme in feretro aperto. La pubblica esposizione delle salme in feretro aperto è consentita fino a 48 ore dal decesso, salva contraria disposizione dell'Autorità Sanitaria.

Art. 11 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1 - La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

Oltre i 100 km, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione è d'obbligo la doppia cassa, quella di legno di spessore minimo di 25 mm, quella di zinco di 0,660 mm, quella in piombo di 1,5mm. I feretri delle salme provenienti da altri Comuni o estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.90, n. 285. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore ai 25 mm; lo spessore in lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660 mm. se di zinco, a 1.5 mm. se di piombo.

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.9.90, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero.

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a km.100:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25, a norma dell'art. 30, punto 5 e punto 13 del D.P.R. 10.9.90, n.285.

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune del decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2 - Per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito della Regione Emilia Romagna, si veda quanto indicato al successivo articolo 21, comma 5.

3 - I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

4 - Se una salma, già sepolta, viene esumata od estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660

5 - Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

6 - Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.90, n.285.

7 - Sia la cassa di legno, sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

8 - E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. E' consentito altresì l'utilizzo di ogni tipo di strumento innovativo per la sepoltura, debitamente autorizzato dal Ministero della Sanità.

9 - Sul piano di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi, in modo indelebile, le generalità della salma contenuta nonché le date di nascita e di morte; per gli sconosciuti la piastrina conterrà soltanto la data di morte ed eventuali altri dati certi.

TITOLO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 – TRASPORTO DI SALME

- 1 – Per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.
- 2 – In caso di decesso in abitazioni inadatte oppure su espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata presso l'obitorio, il servizio mortuario delle strutture ospedaliere di ogni tipo o presso le strutture di commiato.
- 3 – La certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica, costituisce titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga sul territorio della regione Emilia Romagna.
- 4 – L'originale del certificato suddetto deve essere consegnato al comune in cui è avvenuto il decesso.
- 5 – Il trasporto della salma deve essere effettuato da impresa in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge regionale n. 19/2004 e secondo le disposizioni nazionali e regionali emanate in materia.

Art. 13 – TRASPORTO DI CADAVERI

- 1 – Per cadavere si intende la salma dopo l'accertamento della morte eseguito ai termini e ai sensi di legge.
- 2 – Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze funebri, compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, oppure da uno all'altro di questi luoghi.
Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì ricompresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato per la sepoltura o la cremazione.
L'addetto al trasporto riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio e deve provvedere alle verifiche ed agli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e regionali in materia.
- 3 – Il trasporto funebre a pagamento all'interno del territorio del Comune può essere effettuato dalle imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge regionale n. 19/2004, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale vigente.
In particolare il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
- 4 – Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui sopra, emanato dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione.

Art. 14 – ORARIO E SOSPENSIONI DEI TRASPORTI FUNEBRI

- 1 – Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari antimeridiani e pomeridiani di effettuazione dei trasporti funebri.
- 2 – Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.
- 3 – Il personale del Servizio di Polizia Mortuaria o altra persona incaricata dal Sindaco, fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.
- 4 – Per tali richieste i familiari e le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della L.R. n. 19/2004 sono in condizione di parità.
- 5 - Le attività funebri, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi, non potranno essere effettuate alla Domenica e nei seguenti giorni festivi: 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, Festa di

San Martino, patrono del Capoluogo, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, Natale.

Art. 15 - MODALITA' DEL TRASPORTO

- 1 – I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
- 2 – L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o di parti di cadavere; in questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.
- 3 – Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto almeno dieci minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
- 4 – In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle; in tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto avvenga in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e garantisca l'incolumità delle persone che lo trasportano o che seguono il corteo.
- 5 – Nel caso in cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.
- 6 – Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fosse di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di pubblica assistenza e sicurezza; in ogni altro caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 7 – Nei casi speciali di concorso di numerose persone, Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o altro incaricato dal Sindaco, prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti atti a favorire il regolare svolgimento del corteo.
- 8 - I trasporti funebri all'interno del territorio comunale, sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge.
- 9 - I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/90.
- 10 - Inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 285/90, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.

Art. 16 – PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

- 1 – I percorsi dei trasporti funebri debbono seguire di regola la via più breve dall'abitazione del defunto al luogo di culto e da questo al Cimitero oppure dall'abitazione al Cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose, evitando – per quanto possibile – in presenza di strada alternativa, quelle statali e di maggior traffico.
- 2 – La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
- 3 – Il Sindaco può, in casi particolari, a richiesta dei familiari, autorizzare, caso per caso, percorsi diversi; qualora il corteo attraversi strade statali o punti pericolosi per la pubblica incolumità, dovrà essere fornito il servizio di vigilanza da parte della Polizia Municipale.

Art. 17 – LUOGO E MODALITA' DI SOSTA PER CADAVERI IN TRANSITO

- 1 – Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto e/o dei familiari.
- 2 – In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a 3 ore.

Art. 18 – TRASPORTI PARTICOLARI

1 – Le Amministrazioni Militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di cadaveri, rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni generali fissate in materia dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 19 – TRASPORTO DI SALME ACCIDENTATE

1 – Il recupero ed il trasporto di salme di persone decedute nella pubblica via per incidenti stradali o altre cause, nonché quelle decedute in luoghi privati, per le quali si è reso necessario l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, deve essere effettuato – a carico del Comune – ed eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo idoneo, in cui sia impedita la vista all'interno.

2 – I trasferimenti di salme per autopsie, per la consegna agli Istituti di Studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo suddetto.

3 – Ai trasporti suddetti, il Comune può provvedere direttamente oppure mediante convenzioni con enti o impresi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per garantire l'igiene ed il decoro del servizio stesso.

Art. 20 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O RADIOATTIVI

1 – Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive o sospette tali, il Sindaco di concerto con il medico necroscopo dell'A.U.S.L. prescriverà tutte le misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici, in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione, al fine di tutelare la salute pubblica.

2 – Durante il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita, dovranno essere adottate tutte le cautele opportune, prescritte dal sanitario suddetto, al fine di evitare eventuali contaminazioni.

3 – E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questi non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4 – Per le salme, a cui risulta siano stati somministrati nuclidi radioattivi, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. detterà le necessarie misure protettive in ordine all'osservazione, al trasporto ed alla destinazione, in modo che venga evitata qualsiasi contaminazione ambientale, anche in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 285/1990.

5 – In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire ogni possibile contagio.

Art. 21 – TRASPORTO DA E PER ALTRI COMUNI

1 – Il trasporto di cadavere in cimitero di altro Comune è autorizzato dal soggetto comunale individuato dalla normativa vigente in materia, con apposito provvedimento, a seguito di domanda di parte interessata.

2 – La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3 – Al decreto deve essere allegata la documentazione prevista dalle direttive regionali emanate in materia.

4 – Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune di destinazione, nonché ai Comuni intermedi, quando la sosta in essi sia richiesta per tributare onoranze funebri.

5 – Per il trasporto da comune a comune nell'ambito della regione Emilia Romagna devono essere applicate le procedure particolari previste dall'art. 10 comma 10 della L.R. n. 19/2004.

6 – Le salme provenienti da altro Comune, salvo eventuali soste nei luoghi di culto, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove il Responsabile del Servizio di Custodia accerterà la regolarità dei documenti accompagnatori, l'integrità e la

rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

7 – Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo definitivo di sepoltura sono autorizzati con un unico provvedimento emanato dal Comune di decesso.

Art. 22 – TRASPORTI DALL'ESTERO E PER L'ESTERO

1 – Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937 o di Stati non aderenti alla stessa.

2 – Nel primo caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990, mentre nel secondo si osserveranno quelle di cui agli artt. 28 e 29 del suddetto regolamento nazionale.

3 – In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 25 del citato decreto.

4 – Il rilascio della suddetta documentazione compete al comune in cui è avvenuto il decesso. La certificazione di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 285/1990 è sostituita a tutti gli effetti dall'attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante, tra l'altro, l'idoneità del feretro in relazione al tipo di trasporto da effettuare.

Art. 23 – TRASPORTO DI CENERI E DI RESTI MORTALI

1 – Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune con le stesse modalità previste per il trasporto di cadavere.

2 – Non è soggetto alle medesime precauzioni igieniche previste per il trasporto di cadaveri ed all'impiego di auto funebri.

3 – Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di lamiera zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4 – Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema che ne garantisca l'inalterabilità.

Art. 24 - TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

1 - I trasporti sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento secondo la tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale
- b) gratuiti ed a carico del Comune per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari (vedi i casi previsti dall'art. 4, comma 2 lett. e)

Art. 25 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1 - In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o, negli altri mesi, in località raggiungibili trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2 - Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3 - Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione per la sepoltura; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in duplice copia tutte le operazioni eseguite come da art. 52 del DPR 285/90

4 - Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il

medesimo carro funebre.

Art. 26 -TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1 - Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2 – Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3 – I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

4 - I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

TITOLO V CIMITERI

Art. 27 - CIMITERI

1 - Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265, il Comune di Palanzano assicura il servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- 1 – cimitero di Palanzano capoluogo
- 2 – cimitero della frazione di Ruzzano
- 3 – cimitero della frazione di Ranzano
- 4 – cimitero della frazione di Pratopiano
- 5 – cimitero della frazione di Lalatta
- 6 – cimitero della frazione di Vaestano
- 7 – cimitero della frazione di Vairo
- 8 – cimitero della frazione di Valcieca
- 9 – cimitero della frazione di Nirone
- 10 – cimitero della frazione di Caneto
- 11 – cimitero della frazione di Trevignano
- 12 – cimitero della frazione di Zibana

2 – Al Responsabile di Settore competono i provvedimenti relativi alla regolare conservazione e manutenzione dei cimiteri, mentre al Sindaco competono i provvedimenti in materia di ordine pubblico, igiene e sanità.

3 – Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede direttamente con mezzi e personale propri o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22 – 23 – 25 della Legge n. 142/1990.

4 – Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto ai cimiteri.

5 - Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52,53 e 81 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

6 – Il responsabile del servizio a cui appartiene il personale di custodia, sovrintende all'attività del medesimo e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. n. 285/1990 e dal presente Regolamento.

In caso di affidamento di tale servizio a terzi, compete all'Ufficio Tecnico Comunale il compito di coordinamento e vigilanza sopraindicato.

7 – Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco, per le materie di sua competenza, i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI

1 - E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

2 - Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. In ogni cimitero dovrà essere garantita la disponibilità di almeno 3 fosse per inumazione in campo comune che resteranno a disposizione del Comune e non saranno soggette a concessione cimiteriale a privati.

3 - Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni d'età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/90.

4 - Compatibilmente con le esigenze di detti campi il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepoltura privata, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e segg. del DPR 285/90

5 - Apposito Piano Regolatore Cimiteriale potrà determinare, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.. in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 285/90).

6 - Nell'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati al seppellimento di salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico od a comunità straniere. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

7 - In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

8 - Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura di cadaveri professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di 10 anni. Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria), è possibile concedere in via onerosa ai richiedenti l'area per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile.

Art. 29 – AMMISSIONE NEL CIMITERO

1 - Nel cimitero, salvo sia richiesta altra sistemazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 50 del DPR 285/90 stabilendo che richieste particolari in deroga a questa legge andranno valutate singolarmente dal Responsabile del Servizio purché esista sempre da parte dei richiedenti la disponibilità ad utilizzare avelli di uno qualsiasi dei cimiteri comunali.

2 - Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Art. 30 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1 - Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 10 anni.

2 - Tale piano cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti Servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

3 - Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 139 del DPR 267/2000

4 - Nella elaborazione del Piano si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità del proprio territorio sulla base dell'ultimo decennio;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendone le dotazioni attuali di posti salma per tipo di sepoltura in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, ecc.;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

5 - Il Comune è tenuto, periodicamente nel rispetto dei termini stabiliti dal 1° comma del presente articolo, a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 31 - SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

1 - I cimiteri che risultino nelle condizioni previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di Polizia Mortuaria

possono essere soppressi solo per ragioni di dimostrata necessità.

2 – Il provvedimento è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere del Responsabile dell'Ufficio Igiene Pubblica dell'A.U.S.L.

3 – Le concessioni di sepolture private si estinguono ed i rispettivi concessionari acquisiscono i diritti previsti dagli artt. 88 e 89 del D.P.R. n. 285/1990; per le concessioni di aree senza opere e senza salme o resti mortali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 70 del presente Regolamento.

4 – Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, deve essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo accuratamente tutti i resti e le ossa rinvenute che devono essere depositati nell'ossario comune di altro cimitero in attività e quindi destinato ad altro uso. Durante questo periodo l'Amministrazione Comunale deve curarne la vigilanza e la decorosa manutenzione.

TITOLO VI INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 32 – SEPOLTURE COMUNI PER INUMAZIONE

1 – Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 39 e 40; le stesse sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Le operazioni inerenti all'inumazione dei cadaveri nel campo comune del cimitero sono fatte a cura del Comune con oneri a carico della famiglia o chi per essa.

2 – Le modalità di individuazione e assegnazione della fossa sono quelle stabilite dall'art. 69 del D.P.R. n. 285/1990.

3 - Ogni cadavere da inumarsi nel campo comune deve essere consegnato chiuso in cassa di legno di essenza dolce. Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale. Ogni cassa come ogni fossa non può contenere che un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

4 - Nel piano cimiteriale, redatto secondo le norme di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990 e alla circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/93, sono determinate le aree per le sepolture comuni, quelle per la costruzione di arcate ad avelli e quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il recinto del cimitero.

5 - L'area per le sepolture comuni è rapportata al fabbisogno, secondo le indicazioni dell'art. 58 del D.P.R. 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/93, è suddivisa in quadri.

Ciascun quadro comprende i posti delle fosse distribuiti in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi.

L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto tra due fosse occupate.

Compiuto il primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei quadri si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti rimasti liberi.

La definizione dei quadri e l'ordine di occupazione delle fosse deve essere tale da consentire l'uso dei mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.

Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero e di volta in volta, secondo il fabbisogno.

Le dimensioni delle fosse per inumazione sono quelle stabilite dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale e la copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata dalla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie. Dette fosse disteranno l'una dall'altra, per ogni lato, metri 0,50.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di ragazzi al disotto di dieci anni di età devono avere nella parte più profonda (a metri 2) in media la lunghezza di metri 1.50 e la larghezza di metri 0.50 e debbono distare l'uno dall'altro, per ogni lato, metri 0.50, destinando così, per ogni inumazione, una superficie media di mq. 2.

6 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, l'indicazione del nominativo del defunto, della sua data di nascita e di morte.

7 – E' consentita, previa richiesta di parte interessata, individuata a norma dell'art. 6 del presente regolamento, la collocazione, in sostituzione dei cippi, di lapidi, croci, copritomba di materiale resistente agli agenti atmosferici e posti in modo tale da non oltrepassare la superficie massima della fossa stessa.

Ogni lapide o croce dovrà essere posta sul lato a monte della fossa, fissata con apposito basamento in muratura che la renda stabile e non potrà superare l'altezza di cm. 120 dal piano di campagna, mentre la parte restante del copritomba non dovrà superare l'altezza di cm. 25 dal piano di campagna; in ogni caso non dovranno necessariamente superare dimensioni tali da arrecare intralcio al pubblico passaggio o danneggiare le fosse adiacenti.

Le epigrafi devono contenere le generalità del defunto oltre alle rituali espressioni brevi ed essere compilate in lingua italiana (sono permesse citazioni in latino, ebraico od in lingua straniera, purché accompagnate dalla relativa traduzione).

8 – L'installazione di tali lapidi, monumenti, copritomba, ecc., la loro manutenzione per la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione sono a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa.

9 – Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, croci, vaschette portafiori, lumi votivi o caratteri delle epigrafi, come pure per l'installazione dei suddetti elementi.

10 – In caso di completo abbandono per incuria o morte dei soggetti tenutevi, il Responsabile di Settore provvede secondo le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del D.P.R. n. 285/1990 alla rimozione (anche immediata, in caso di pericolo) dei manufatti pericolanti, previa diffida agli interessati, se reperibili; se il richiedente o gli aventi causa non risultassero reperibili, la diffida s'intende effettuata mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, all'ingresso del cimitero e posizionamento di una palina-avviso sulla tomba stessa per 30 giorni consecutivi.

Il Comune ha facoltà di rivalsa nei loro confronti per le spese di rimozione sostenute.

Art. 33 – SEPOLTURE PRIVATE

1 – Le sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo di inumazioni individuali di durata pari a 90 anni effettuate in aree di concessione;
- b) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) effettuate in regime di concessione della durata di 40 anni;
- c) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) effettuare in regime di concessione della durata di 90 anni;
- d) nell'uso temporaneo di cellette-ossario per la raccolta dei resti mortali provenienti da esumazione od estumulazione, della durata di 60 anni.

2 – Per la regolamentazione delle sepolture di cui sopra si rinvia al titolo IX del presente Regolamento.

Art. 34 - TUMULAZIONI

1 - E' consentita la tumulazione di salme unicamente negli appositi avelli costruiti dal Comune, nell'area del cimitero a ciò destinata e nelle cappelle gentilizie o tombe di famiglia.

2 - Detti avelli avranno le dimensioni minime di metri 0.75x0.70x2.25 come da circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/93; a tale ingombro andrà aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 D.P.R. 283/90; avranno pareti in lastra di pietra compatta o cemento armato dello spessore di cm.10, debitamente intonacate e lisciate con cemento in modo che risultino assolutamente impermeabili.

Nel caso di costruzione in muratura le pareti che dovranno essere all'interno sempre adeguatamente intonacate di cemento, non potranno avere uno spessore inferiore a cm. 40. La chiusura degli avelli dovrà essere fatta in modo ermetico con muratura o lastra di pietra.

Sotto la serie di avelli di ogni arcata sarà costruita una camera di aerazione con condotti di sfiato sul tetto e sotto il gradino frontale dell'arco.

3 - Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 77 del D.P.R. 285/1990.

4 - Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IX del presente Regolamento.

ART. 35 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

1 – Il Responsabile di Settore, previa richiesta della parte interessata, può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette-ossario od urne cinerarie nei seguenti casi:

- a) quando siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune e non ancora disponibili;
- b) quando i feretri, le cassette-ossario o le urne cinerarie hanno diritto di sepoltura in tumulazioni per famiglie o collettività, per cui è già stata richiesta la concessione di un'area di terreno;
- c) quando si tratti di estumulazione provvisoria per eseguire lavori di riparazione o ricostruzione di opere a cui è tenuta l'Amministrazione Comunale;
- d) quando vengono richiesti contemporaneamente due o più loculi, di cui uno destinato ad un defunto e gli altri al di lui coniuge e/o parenti entro il 1° grado, in una fila compresa dalla 1° alla 4° in cui non vi è la necessaria disponibilità di

loculi.

2 – E' ammessa la tumulazione provvisoria anche in tombe di famiglia, edicole, monumenti costruiti da privati e appartenenti agli stessi.

3 – L'occupazione provvisoria prevista nei commi precedenti, non può avere una durata superiore a dodici mesi o comunque superiore a quella impiegata dal Comune per la costruzione di nuovi avelli o dal privato per l'ultimazione della tomba di famiglia o collettività.

4 – Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del 1° comma del presente articolo, è dovuto il solo pagamento della tariffa per la tumulazione nella sepoltura provvisoria.

5 – L'Amministrazione Comunale è estranea al rapporto che nasce tra le parti in relazione alla tumulazione provvisoria ed è esente da qualsiasi rivendicazione e responsabilità.

6 – Non si applica nel caso di tumulazione provvisoria la procedura di decadenza per mancata applicazione della lapide. Tuttavia è fatto obbligo ai concessionari di apporre un decoroso cartello, in materiale adeguato, contenente le generalità del defunto nonché la data di morte.

7 – Qualora alla scadenza della tumulazione provvisoria, l'interessato non provveda alla sistemazione definitiva, il Responsabile del Settore, previa diffida, provvederà d'ufficio al trasferimento del feretro nel campo, delle cellette-ossario nell'ossario o delle urne nel cinerario comuni.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di rivalsa sugli interessati per gli oneri sostenuti per tale operazione.

8 – E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 36 - TUMULAZIONI. COMPATIBILITA'

1 - In ogni avello può essere tumulata una sola salma, quella risultante dalla concessione, previamente chiusa in doppia cassa di cui una di metallo saldata a fuoco e l'altra di legno di essenza forte. Se vi è capienza e se indicato al momento della concessione, potranno essere accantonate nello stesso avello i resti di più salme previamente chiuse in adatta cassetta di zinco, previa autorizzazione sanitaria.

2 - In ogni celletta ossario, se indicato al momento della concessione, potranno essere depositate, se vi è capienza, i resti di più salme previamente chiusi in adatta cassetta di zinco o più urne cinerarie.

TITOLO VII CREMAZIONE

ART. 37 – CREMATORIO

1 - Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ART. 38 – RICHIESTA DELLA CREMAZIONE

1 – L'autorizzazione alla cremazione, disciplinata dall'art. 79, 1° comma del DPR n. 285/1990, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia, a richiesta dei familiari o di società di cremazione legalmente riconosciute, in presenza delle condizioni ivi indicate, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 della Legge 30/03/2001 n. 130.

2 – Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata dall'operatore cimiteriale.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le urne cinerarie devono avere una capienza minima di tre litri: in caso contrario, qualora l'utente non provveda, il personale del crematorio dovrà provvedere alla sostituzione dell'urna con altra di capienza idonea.

A richiesta degli interessati ed in base alla concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata per l'inumazione.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in cellette appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990 costruite in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso delle cellette.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, e salve le ipotesi di cui agli artt. 74 e 75, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

3 – La dispersione delle ceneri risultante dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge Regionale n. 19/2004, ed è autorizzata nel rispetto della volontà propria del defunto, espressa nelle forme ammesse dalla legge e dalle direttive della Regione Emilia Romagna in materia.

Qualora tuttavia il defunto non lasciasse il coniuge o parenti di primo grado in grado di attestare la propria volontà, questa potrà essere documentata con dichiarazione resa dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dal Codice della Strada, ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, capace di agire secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Nel caso invece di manifestazione di volontà espressa dal defunto in forma verbale, si applica quanto disposto al precedente comma 1. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge, dai figli, in mancanza di coniuge e di

figli da altri familiari aventi diritto o, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

4 – L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto e documentata nella forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal coniuge e da tutti i congiunti di primo grado previo accordo di tutti gli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico.

Qualora tuttavia il defunto non lasciasse il coniuge o parenti di primo grado in grado di attestare la propria volontà, questa potrà essere documentata con dichiarazione resa dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

Non è ammessa la conservazione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni o estumulazioni, secondo i criteri di cui al comma 1. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

I soggetti di cui al presente comma presentano al Comune ove l'urna viene stabilmente conservata la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
- e) la persona a cui è consentito il ritiro dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso che l'affidatario non intendesse più conservarla;
- h) la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da disposizioni dell'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell'urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata. L'urna non può essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune.

L'affidatario che cambia il luogo di conservazione dell'urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e, qualora il nuovo luogo di conservazione sia in un Comune diverso, l'affidatario prima di trasferire le ceneri dovrà ottenere nuova autorizzazione per l'affido nonché per il trasporto delle ceneri. La variazione di residenza nell'ambito dello stesso Comune da parte dell'affidatario del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato.

Venute meno le condizioni di affidamento, l'urna deve essere riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa in vigore.

Il Comune, mediante la Polizia Municipale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dall'affidatario.

Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, deve conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, tenuto dall'ufficio competente in materia di polizia mortuaria, anche con l'ausilio di strumenti informatici con l'indicazione:

- a) per affidamenti di urne dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;

d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate

5 – L'ufficio che istruisce la pratica è tenuto a verificare che la richiesta di cremazione sia effettuata nel rispetto di quanto disposto dall'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990 e dal paragrafo della circolare n. 24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità, nonché di quanto previsto nella Circolare n. 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità.

In particolare accerterà l'esistenza di:

- a) documentazione in cui sia stata espressa la volontà della cremazione (disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata fatto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile, dichiarazione di iscrizione ad associazione di cremazione riconosciuta convalidata dal Presidente della stessa);
- b) certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- c) nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, in caso di morte sospetta o improvvisa.

6 – Il Responsabile di Settore autorizzerà la cremazione di cadaveri deceduti prima del 27.10.1990 solo in esecuzione delle procedure previste dal precedente D.P.R. 21.10.1975 n. 803 e quindi esclusivamente per espressa volontà del defunto.

7 – A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario o celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune (ossario comunale).

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di cremazione.

TITOLO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 39 - ESUMAZIONI

1 - Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

2 - Le esumazioni ordinarie hanno luogo quando, decorso il decennio di seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremate.

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite senza specifica autorizzazione ed eseguite dal necroforo del cimitero o da personale addetto, sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione e, improrogabilmente, entro i 15 anni dall'inumazione.

I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno ed ora della esumazione, potranno assistervi.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o accantonati in avelli, la raccolta e la traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.

Le ossa che si rinvenivano nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccoglierle per deporle a pagamento in cellette ossario o accantonate in avelli.

Le ossa esumate o estumulate destinate per disposizione dei familiari a tumulazioni in cellette ossario o ad essere accantonate in avelli devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso in altro cimitero o per cremazione.

3 - Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Per i morti di malattia infettiva contagiosa, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, l'esumazione non potrà essere eseguita prima del decorso di due anni dalla morte e sempre che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL dichiari che essa può essere effettuata senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria si eseguono in presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL o di personale tecnico dallo stesso delegato.

Art. 40 – ESTUMULAZIONI

1 - Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2 - Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 40 anni, oppure in caso di traslazione delle salme in altra sepoltura

3 - Le estumulazioni straordinarie possono essere:

- a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 40 anni;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4 - I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e previo parere del Coordinatore Sanitario.

Le misure d'ingombro relative alle cellette ossario sono: 0.70x0.30x0.30.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

5 - Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato, in relazione ai luoghi, (minimo 5 anni). In alternativa è possibile procedere alla cremazione di tali resti su parere favorevole del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo come da circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/6/93

6 - A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro in altro loculo, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossario o avelli la relativa raccolta e traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.

7 - Le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa dovuta.

Le ossa raccolte nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in celletta ossario o avello.

L'uso delle cellette è concesso per 60 anni.

Art. 41 - DETERMINAZIONE DEL GRADO DI SCHELETRIZZAZIONE DELLE SALME

1 - Il Responsabile del Settore, coadiuvato dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge, ha il compito di constatare il grado di scheletrizzazione delle salme.

2 - E' "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere, ovvero:

- per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione;
- per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere delle concessioni della durata di oltre quaranta anni per effetto di corificazione.

Art. 42 – OGGETTI DA RECUPERARE

1 - Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2 - Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti.

3 - Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

Art. 43 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1 - I materiali e le opere installate nelle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia del concessionario o dei loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli prima dell'operazione.

2 - Se gli interessati non provvedono come previsto dal 1° comma, il Responsabile di Settore li diffida, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a rimuovere tali materiali entro e non oltre il termine di 8 giorni.

3 - Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere, se riutilizzabili, restano disponibili al Comune che può impiegarli in interventi di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti alienarli.

Se i materiali e le opere non risultano in buono stato di conservazione per cui si rende necessario lo smaltimento degli stessi quali rifiuti speciali, il Comune ha facoltà di rivalsa sugli aventi diritto.

4 – Il Responsabile di Settore può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà, nel caso di sepoltura o cambiamento della stessa, di parenti entro il 6° grado o di affini entro il 2°, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

5 – Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

Art. 44 - ESTUMULAZIONI A RICHIESTA

1 - Tumulata la salma nell'avello essa non potrà essere estumulata per la durata della concessione se non nei casi previsti dal precedente art. 40 del presente regolamento.

2 - Nei casi di estumulazione anticipata a domanda dei parenti, per trasferimento del feretro in altra sede (avello, cappella gentilizia o tombe private), l'avello ritorna di diritto in piena proprietà del Comune che potrà concederlo in uso ad altri a norma dei precedenti articoli senza obbligo di retrocessione parziale o totale di tassa a favore del precedente concessionario.

3 - Trascorsi 40 anni dalla data di tumulazione del defunto, per gli avelli concessi in perpetuità, i parenti del defunto possono chiedere all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione di usare l'avello per tumulare un'altra salma mediante pagamento di metà della tassa di concessione in vigore, fissando la nuova scadenza in 40 anni. I resti del primo cadavere collocati nell'avello, racchiusi in cassetta saranno posti nello stesso avello previa autorizzazione sanitaria.

TITOLO IX SEPOLTURE PRIVATE INDIVIDUALI

Art. 45 – RICHIESTA DI CONCESSIONE

- 1 – Chiunque intenda ottenere la concessione di sepoltura privata, deve presentare domanda al Responsabile del Servizio Cimiteri, indicando il cimitero, il tipo richiesto e la persona cui viene riservata.
- 2 – La domanda comporta, di diritto, la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria e stabilite nel presente regolamento, anche se non sono espressamente richiamate nell'atto di concessione.

Art. 46 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 1 - Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
 - 2 - Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
 - 3 - Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
 - 4 - Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.)
- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5 - L'avello ed il diritto d'uso non sono commerciabili e pertanto il concessionario per nessuna ragione ed a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione senza pregiudizio della sanzione prevista per i contravventori alle norme del presente Regolamento.

6 - Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR n. 285/1990, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7 - La concessione è stipulata utilizzando schemi di contratto tipo, in seguito a semplice richiesta dell'utente e autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Le spese di bollo, tassa, registrazione, diritti di ufficio, ecc., sono a carico del concessionario.

8 - Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9 - Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 47 - MODALITA' DI CONCESSIONE

- 1 – La sepoltura privata individuale viene concessa, in linea generale, per decesso della persona cui è destinata.
- 2 – In deroga al comma precedente, l'assegnazione può avvenire anche a persone invita nei seguenti casi:

- a) quando ne faccia richiesta a partire dal compimento del 70° anno di età per sé ed eventualmente per il coniuge, anche se quest'ultimo non ha ancora raggiunto tale limite di età;
- b) quando il coniuge o un parente di 1° grado in linea retta di qualunque età (padre, madre, figlio) chieda di riservare per sé un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua a quello occupato dal congiunto defunto;
- c) quando il convivente di fatto, in grado di dimostrarlo mediante certificazione anagrafica (stato di famiglia), chieda di riservare per sé un loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua al deceduta.

3 - Gli interessati hanno la facoltà di scegliere il numero e la posizione del loculo, indipendentemente dalle arcate o colonne disponibili. E' tuttavia facoltà del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria chiedere la disponibilità ad occupare loculi liberi a completamento delle arcate e/o piani disponibili.

4 - La concessione in uso delle sepolture individuali non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

5 - Le prenotazioni dei loculi resteranno sospese per i cimiteri frazionali quando si arriva ad un minimo di n° 10 avelli e per il capoluogo a discrezione dell'Amministrazione comunale previa valutazione della previsione della necessità di loculi.

Art. 48 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1 - Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.

2 - La durata è fissata:

- a) in 90 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 60 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal comma successivo.

3 - Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di sottoscrizione dello stesso atto di concessione.

Art. 49 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1 - Salvo quanto già previsto dall'art. 48, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del DPR n. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione ai sensi della legge n. 15/1968, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di convivenza con i titolari della concessione, verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge n. 15/1968 del fondatore del sepolcro, depositata presso il Servizio di Polizia Mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà comunque avvenire previo assenso dei titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Art. 50 - DURATA DELLE TUMULAZIONI

1 - L'uso dei suddetti avelli è concesso obbligatoriamente per quaranta anni decorrenti dalla data di tumulazione, a conclusione

dei quali è possibile rinnovare la concessione secondo quanto indicato al successivo articolo 52.

2 - L'amministrazione comunale può procedere alla revoca delle concessioni cimiteriali perpetue esistenti, per motivi di interesse pubblico.

Art. 51 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1 - Alla scadenza della concessione il Comune rientra nella piena disponibilità del loculo o della celletta-ossario e provvede alla liberazione dei resti mortali, nonché al collocamento degli stessi in ossario comune o in campo comune (se non mineralizzati), sempre che il concessionario o gli aventi diritto individuati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, non richiedano di rinnovare la concessione ai sensi del successivo articolo.

2 – Nel caso in cui non sia possibile rintracciare familiari aventi diritto, l'Amministrazione Comunale garantirà comunque la raccolta dei resti mortali e li manterrà a disposizione per un periodo di tempo di 5 anni, dopo di che saranno avviati all'ossario comune.

Se la salma non è completamente mineralizzata, si provvederà all'inumazione in campo comune per un congruo periodo di tempo.

Se nel periodo di tempo prefissato viene rintracciato un familiare avente diritto, questi dovrà rimborsare all'Amministrazione Comunale le spese sostenute per la raccolta ed il deposito dei resti mortali.

Art 52 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1 – La concessione di cui sopra relativa al loculo è rinnovabile alla scadenza, previa richiesta di parte interessata individuata ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, per una sola volta fino ad un totale massimo di anni 50 (cinquanta) di sepoltura, calcolati dalla data del decesso; è ammessa la richiesta di un rinnovo di durata inferiore per uniformare la scadenza di due o più concessioni relative a famigliari al fine di determinare la estumulazione nello stesso momento. La tariffa da corrispondere verrà determinata in misura proporzionale a quella in vigore al momento della richiesta.

2 – E' consentito altresì alla scadenza di un loculo, in cui è sepolta una salma deceduta da un periodo di tempo inferiore a 40 anni, effettuare il rinnovo della concessione per un numero di anni pari a quelli occorrenti per raggiungere tale periodo (40 anni). Per tale concessione è dovuta una tariffa calcolata ripartendo quella in vigore al momento per quarantesimi e moltiplicandola per gli anni della durata del prolungamento.

Art. 53 - REVOCA

1 - Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del DPR 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2 - Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di servizio competente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3 - Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme; ove il Concessionario sia ignoto l'Amministrazione dovrà dare notizia della decisione di cui sopra mediante pubblicazione sulla tomba.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 54 - DECADENZA

- 1 - La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 70, penultimo comma;
 - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 73, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 72;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - f) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 12 mesi dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione

2 - La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

3 - La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile stesso.

4 - Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopo di che, il Responsabile di cui sopra, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 55 – DIVISIONI E SUBENTRI

1 - Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza che deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa al diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositate agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

2 – In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a comunicare al Servizio di Polizia mortuaria, entro 24 mesi dalla data del decesso, il nominativo di un rappresentante della concessione scelto di comune accordo tra gli eredi. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo i criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3 -Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o 50 anni, se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

La famiglia è considerata estinta quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Art. 56 – COLLOCAZIONE DI RESTI MORTALI IN LOCULI

1 – I loculi possono contenere un solo feretro; il diritto alla sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione.

2 – E' consentito a chi ne facesse richiesta, così come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, collocare nei loculi col feretro, resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni o urne cinerarie, alle seguenti condizioni:

- a) le cassette ossario o le urne cinerarie sono collocabili nei limiti della capienza e comunque per un numero massimo di due per ogni loculo;
- b) i resti mortali possono essere inseriti col feretro, purché tra questi vi siano gradi di parentela entro il 3° grado o di affinità entro il 2° grado oppure siano stati conviventi di fatto (dimostrabile anagraficamente);
- c) il richiedente dovrà versare un importo pari a quello minimo stabilito per la concessione di celletta ossario;
- d) ogni qualvolta si procederà all'apertura del loculo per l'inserimento di resti mortali, il richiedente dovrà versare i diritti di apertura e muratura dell'avello stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
- e) l'apertura dell'avello dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene e senza pregiudizio per la salute pubblica, alla presenza del coordinatore sanitario; le tariffe previste in materia graveranno interamente sul richiedente.

3 – Esclusivamente nei cimiteri ove non esistano cellette ossario, possono essere accolte in loculo, privo di feretro, cassette e urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro; in tal caso è dovuta la prevista tariffa di concessione e ogni qualvolta si procederà ad apertura per la collocazione, sarà dovuto il pagamento dei diritti di cui ai punti d) ed e).

4 - Nei cimiteri dove invece siano carenti cellette ossario, è possibile concedere l'utilizzo di avelli per la collocazione di resti e/o ceneri, garantendone comunque sempre la disponibilità in numero più che sufficiente per le normali tumulazioni, mediante l'applicazione dei seguenti criteri:

- Percentuale minima di avelli disponibili per l'eventuale utilizzo come cellette: 10%
- Percentuale di avelli liberi, calcolata sul totale delle ubicazioni, concessa come cellette: 2%
- La scelta dell'avello concesso come celletta, anche valutando le scelte dell'utente, è comunque sempre effettuata dall'Ufficio Cimiteri del Comune di Palanzano
- L'avello sarà trasformato ad uso celletta e concesso solo in caso di collocazione dei resti di almeno 2 salme.

Art. 57 – SISTEMAZIONE DEL LOCULO O DELLA CELLETTA OSSARIO

1 - La sepoltura privata individuale per tumulazione in avelli o cellette ossario è concessa già completa di struttura a cura del Comune. Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla posa di una lapide del tipo prescritto entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di sepoltura. In caso di mancata apposizione della lapide da parte del concessionario entro i termini sopra previsti, verrà iniziata la procedura per la dichiarazione di decadenza del sepolcro di cui all'art. 54 del presente Regolamento.

2 – E' vietato applicare alla lapide mensole o davanzali sporgenti. Ogni elemento ornamentale dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide stessa e non potrà avere, in ogni caso, una sporgenza superiore a cm. 15; non è consentito in ogni modo invadere lo spazio esistente tra le lapidi e tra le cappelle.

E' consentita l'applicazione di fotografie in materiale non disaggregabile dagli agenti atmosferici.

E' facoltà del concessionario applicare alla lapide un portalampada per illuminazione votiva; in tal caso sarà dovuto il pagamento di un canone annuale.

E' vietato l'impiego quali portafiori di oggetti non ritenuti decorosi (barattoli di recupero, vasi rotti, ecc.); il collocamento di piantine, fiori o sempreverdi è consentito, avendo però cura che non superino le altezze previste e che non invadano le tombe, i passaggi ed i manufatti attigui.

E' vietato, per motivi di sicurezza, collocare qualsiasi tipo di oggetto, fiori, piante ornamentali, ecc. nei corridoi e nei davanzali prospicienti le sepolture.

In caso di violazione di dette norme, il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri potrà disporre l'immediata rimozione.

3 – Ogni epigrafe dovrà contenere nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, ebraico o lingua straniera, purché seguite dalla relativa traduzione.

4 – Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, le vaschette portafiori, come pure per l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

5 – Il Responsabile di Settore con proprio atto, può inibire che in determinati cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando per la particolarità delle soluzioni adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del cimitero.

Art. 58 – MANUTENZIONE DEL LOCULO O DELLA CELLETTA OSSARIO

1 - Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2 - In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

3 – In difetto di tale dovere, il Responsabile di Settore può, previa diffida, disporre l'immediata rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'art. 54 del presente Regolamento.

Art. 59 - RINUNCIA DI SEPOLTURA PRIVATA INDIVIDUALE

1 – La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente a favore del Comune. La rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso.

2 – E' considerata automatica in caso di estumulazione straordinaria per trasferimento della salma o dei resti mortali ad altra sede o ad altro tipo di sepoltura.

Art. 60 – RINUNCIA DI CONCESSIONE DI LOCULI PERPETUI

1 – In caso di rinuncia di avello con diritto di perpetuità già utilizzato, sarà concesso ai familiari, a condizione che siano passati almeno 40 anni dalla data di morte e che la salma sia completamente mineralizzata:

- a) di raccogliere i resti mortali in cassetina e di ritumarli in celletta ossario per 60 anni con stipulazione di contratto oneroso;
- b) di raccogliere i resti mortali in cassetina, inserendola in loculo già occupato da altro feretro, come previsto dall'art. 55 del presente regolamento, senza il pagamento del relativo sovrapprezzo e degli eventuali diritti di muratura.

2 – La rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 61 - RINUNCIA DI CONCESSIONE DI LOCULI A SCADENZA

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 40 anni, quando la sepoltura non e' stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

2 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3 – La rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 62 - RINUNCIA DI CONCESSIONE DI CELLETTE OSSARIO

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di celletta ossario a tempo determinato di 60 anni, quando la celletta non e' stata occupata da resti mortali o quando, essendo stata occupata, i resti mortali siano trasferiti in altra sede.

2 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3 – La rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 63 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

- 1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- 2 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- 3 - La rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 64 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

- 1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2 - Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
- 3 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
- 4 - La rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso.

TITOLO X TOMBE DI FAMIGLIE O DI COLLETTIVITA'

Art. 65 - DEFINIZIONE

- 1 – Queste sepolture private possono consistere nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività.
- 2 – Il Piano Regolatore Cimiteriale ne determina l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del D.P.R. n. 285/1990 e del presente Regolamento.
- 3 – Le concessioni di cui al primo comma sono a titolo oneroso e sono subordinate al pagamento, prima della stipulazione dell'atto, di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, prima della stipulazione dell'atto. Tutte le spese accessorie (bolli, registrazione, diritti, ecc.) gravano interamente sul concessionario.

Art. 66 - DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1 - La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 92 del DPR 285/90 è a tempo determinato, di durata non superiore a 90 anni, salvo rinnovo.
- 2 - Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale previo versamento del corrispettivo della tariffa vigente e tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.
- 3 - Il rinnovo può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Art. 67 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE - MODALITA' DI CONCESSIONE

- 1 – La concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia dovrà, di norma, trovare spazio lungo i porticati comuni di avelli, sempre che detta soluzione sia compatibile con il progetto dei porticati interessati; eccezionalmente l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, tenuto conto di quanto stabilito nel Piano Regolatore Cimiteriale e stante la disponibilità, di concedere aree di terreno situate all'interno del perimetro dei cimiteri. La concessione verrà deliberata con provvedimento della Giunta Municipale.
- 2 – La concessione non può venire fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; è vietata pertanto la cessione del diritto d'uso della sepoltura tra privati.
- 3 – La concessione può essere fatta anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote.
- 4 – Gli interessati dovranno presentare apposita domanda in carta bollata indirizzata al Sindaco, contenente i seguenti requisiti:
 - cognome, nome, codice fiscale e residenza del concessionario e del progettista dell'opera;
 - indicazione dell'impresa incaricata dei lavori;
 - cimitero, riquadro e lotto in cui si intende costruire e numero di posti salma realizzabili;ed allegando i seguenti documenti:
 - copia dell'atto di concessione del terreno;
 - due copie del progetto, recante:
 1. planimetria in scala 1:2000 localizzante il cimitero con il numero di mappale e il foglio;
 2. planimetria del riquadro in scala 1:200 in cui sia evidenziato con campitura grigia il lotto interessato con indicazione delle dimensioni del lotto stesso e del sepolcro, situazione della zona circostante, allacciamento luce votiva, allacciamento acque bianche;
 3. disegni in scala 1:100 della pianta con indicazione delle quote planimetriche del marciapiede, dei loculi e della zona corridoio;
 4. disegni in scala 1:100 della sezione con indicazione delle quote riferite al piano di campagna, delle dimensioni

dell'opera nelle parti interne ed esterne, dell'altezza netta dei loculi, dello spessore delle solette, dei colmi al di sopra della luce di gronda. Nelle parti interrato ed esterne devono risultare evidenziati i materiali che si intendono usare.

5. disegni dei prospetti dell'opera, con indicazioni chiare dei materiali impiegati, delle opere scultoree e di quelle della copertura nonché dei pluviali.
- eventuale domanda per l'uso di mezzi meccanici;
- eventuali fotografie delle tombe adiacenti e della zona di costruzione.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del seguente art. 68.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi e simili.

È vietato installare nei loculi lapidi doppie, quando la spallatura da ricoprirsì con lastra di marmo contenga condutture elettriche o di altro genere. È vietato in ogni caso installare lapidi che coprano più di due loculi.

5 – La concessione deve risultare da atto di concessione cimiteriale da stipularsi per opera del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria; solo con la stipula dell'atto concessorio s'intende perfezionata.

Il contratto deve contenere gli elementi per l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano il diritto d'uso; in particolare deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) il numero dei posti salma realizzabili;
- c) la durata;
- d) il/i concessionario/i o, nel caso di Enti o collettività, il rappresentante legale pro-tempore;
- e) le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro individuazione;
- f) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
- g) l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- h) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

6 – Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Art. 68 – PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA SU PROGETTI DI COSTRUZIONE

1 – I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame ed al parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e devono contenere il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

2 – La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati:

- a) esamina gli stessi sotto l'aspetto dei regolamenti nazionali e locali vigenti in materia di edilizia, igiene e polizia mortuaria;
- b) controlla le opere previste dal punto di vista tecnico;
- c) cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano decorosi nel rispetto del luogo;
- d) che i materiali da impiegarsi siano della qualità e delle misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione.

Art. 69 – PROGETTO – NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE – TERMINI – LIMITI

1 – La concessione di area per la costruzione di tomba di famiglia o di collettività impegna alla sollecita presentazione del

progetto di cui all'articolo precedente e all'esecuzione, pena la decadenza, delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione. Qualora l'area non si renda ancora disponibile, il termine di 24 mesi decorrerà dalla data di consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare, il Responsabile del Settore Tecnico può concedere, alla scadenza predetta e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

2 – Il progetto dovrà essere approvato dal Responsabile del Settore Tecnico su conforme parere del medico addetto all'Ufficio Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, sentito quello della Commissione per l'edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 285/1990.

3 – La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa. Il numero di loculi che si possono costruire è pari a quello previsto per analoga area, per manufatto e tipologia, costruito dall'Amministrazione Comunale.

4 – Le sepolture private dovranno essere costruite in conformità delle norme di cui al D.P.R. 285/1990.

Per le edicole in superficie possono essere costruiti fino a n. 5 ordini di loculi con una altezza massima di gronda di mt. 3,80 al piano di campagna.

Le dimensioni minime utili dei loculi dovranno essere di m. 2,50 x 0,75 x 0,60.

Le solette di divisione dei loculi dovranno essere in cemento armato con uno spessore minimo di cm. 10.

I loculi dovranno avere piano inclinato verso l'interno e la chiusura del tumulo realizzata in mattoni pieni o in pietra naturale, sempre intonacati nella parte esterna.

I muri nella parte interrata in cemento armato devono essere impermeabilizzati e a tenuta d'acqua, con uno spessore minimo di cm. 15 debitamente armati. Per spessori inferiori dovranno allegarsi ai progetti relazioni giustificative.

Nelle strutture fuori terra, i materiali di rivestimento non dovranno essere soggetti a facile deperimento.

La delimitazione delle singole aree intorno alla struttura dovrà essere realizzata con materiali dello stesso tipo e dimensioni indicati dall'ufficio di Polizia Mortuaria nella sistemazione planimetrica dei campi e non superare la quota di cm. 8 dal piano di campagna.

L'accesso al sepolcro dovrà avvenire direttamente da un vialetto, esclusivamente sul lato indicato negli elaborati planimetrici.

Il corridoio interno dovrà avere una larghezza di cm. 85, con zanche di appoggio di cm. 3.

È vietato l'utilizzo del corridoio interno quale spazio per la tumulazione.

In tutte le costruzioni dovranno essere previste le canalizzazioni per l'alimentazione della luce perpetua da effettuarsi mediante installazione di un tubo flessibile di mm. 16 collegato ad un pozzetto di derivazione della luce principale più vicino alla costruzione. Dove non esista il pozzetto dovrà essere predisposto, sentito il parere dell'ufficio competente.

Nelle costruzioni in elevazione l'acqua piovana della copertura dovrà essere convogliata al suolo con pluviali che dovranno allacciarsi alla rete fognaria esistente e, comunque, scaricare l'acqua a terra, sul retro della tomba.

La quota del pavimento finito delle edicole dovrà essere a +0,15 rispetto al viale prospiciente.

Nelle tombe interrate la testata non dovrà superare l'altezza di m. 1,20 rispetto al piano del marciapiede e la sommità del lapidone di chiusura cm. 45, fatto salvo per l'apposizione di opere scultoree.

Nelle costruzioni in elevazione sono consentite coperture a terrazze e a falda che non dovranno superare al colmo l'altezza di m. 1,50. Gli sporti delle parti aggettanti, quali i cornicioni, non dovranno superare i cm. 20, fatto salvo per opere di particolare pregio.

5 – Le sepolture private di cui sopra non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

6 – La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario oppure non è stato rilasciato dal Direttore dei Lavori il certificato di agibilità o usabilità ai sensi delle norme vigenti in materia edilizia.

7 – Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario che ne risponde in solido con il costruttore e con il direttore dei lavori.

8 – L'inizio dei lavori, sia di costruzione che di restauro, dovrà essere comunicato per iscritto.

Analoga comunicazione dovrà essere data all'ufficio di Polizia Mortuaria al momento dell'ultimazione dei lavori.

Nella comunicazione di cui sopra dovrà essere documentata la stipulazione di apposita fornitura per l'energia elettrica del cantiere.

È facoltà del Comune sospendere i lavori in caso di mancata documentazione della fornitura.

9 – Il titolare della concessione e l'impresa incaricata dei lavori sono responsabili in solido dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento in ordine alle costruzioni di tombe.

In tutti i casi in cui si accerti l'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione di cui al presente articolo, o in violazione totale o parziale delle prescrizioni in essa contenute, e non sia possibile la modifica delle stesse, il Sindaco ordina, previa comunicazione con diffida al concessionario dell'area, la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di trenta giorni.

In caso di inottemperanza all'ordine di demolizione nel termine sopra indicato, il Comune provvede d'ufficio ed a spese dei responsabili.

Nel caso previsto al comma precedente, la violazione comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale dell'immobile e comunque non inferiore ad € 300,00.

Art. 70 - DIVISIONE – SUBENTRI

1 - In relazione a quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 66 del presente Regolamento, due o più concessionari devono comunicare al Comune la divisione dei posti o l'individuazione delle separate quote, per tombe di famiglia relative a concessioni antecedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2 – La comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3 - Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4 - La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5 - Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Art. 71 – INDICAZIONE DEL REFERENTE

1 – Il titolare di una concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo della sepoltura.

2 – Se più sono i titolari della concessione, questi entro 30 giorni, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla stessa, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati provvederà il Responsabile di Settore.

3 – In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone aventi titolo, sono tenuti a darne comunicazione entro 30 giorni dalla data della morte, indicando contestualmente gli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

I nominativi degli aventi diritto possono essere comprovati da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4 – Decorso 3 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla comunicazione di aggiornamento di cui al comma.

5 - L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile di Settore esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 73, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

6 - La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 73 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 40 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art 72 – DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

1 – il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione sia ordinaria che straordinaria della sepoltura e delle opere relative; devono eseguire restauri od opere che l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabili o anche solo opportuni per motivi di decoro, sicurezza ed igiene e rimuovere eventuali abusi.

2 – In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione di opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme e di resti mortali, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

3 – Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 54 del presente Regolamento.

Art. 73 – ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1 – E' fatto obbligo ai familiari dei defunti accolti in tombe di famiglia o di collettività, di lasciare libera tutta l'area dei corridoi e dei passaggi da vasi, oggetti ed ornamenti di ogni genere, anche aerei, per consentire il passaggio del pubblico e del personale di servizio, nonché la libera circolazione dei montafretri e delle scale di servizio.

2 – Il concessionario o gli aventi diritto dovranno provvedere a proprie spese alla posa della lapide entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di sepoltura. In caso di mancata apposizione della lapide da parte del concessionario entro i termini sopra previsti, verrà iniziata la procedura per la dichiarazione di decadenza del sepolcro di cui all'art. 54 del presente Regolamento.

3 – E' vietato applicare alla lapide mensole o davanzali sporgenti. Ogni elemento ornamentale dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide stessa e non potrà avere, in ogni caso, una sporgenza superiore a cm. 15; non è consentito in ogni modo invadere lo spazio esistente tra le lapidi e tra le cappelle.

E' consentita l'applicazione di fotografie in materiale non disgregabile dagli agenti atmosferici.

E' facoltà del concessionario applicare alla lapide un portalampada per illuminazione votiva; in tal caso sarà dovuto il pagamento di un canone annuale.

E' vietato l'impiego quali portafiori di oggetti non ritenuti decorosi (barattoli di recupero, vasi rotti, ecc.); il collocamento di piantine, fiori o sempreverdi è consentito, avendo però cura che non superino le altezze previste e che non invadano le tombe, i passaggi ed i manufatti attigui.

In caso di violazione di dette norme, il Responsabile del Servizio di Custodia dei cimiteri potrà disporre l'immediata rimozione.

4 – Ogni epigrafe dovrà contenere nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, ebraico o lingua straniera, purché seguite dalla relativa traduzione.

In esse si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario o nel cinerario comune.

5 – Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le lapidi, le vaschette portafiori, i caratteri delle epigrafi, come pure per l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

6 – Il Responsabile di Settore con proprio atto, può inibire che in determinati cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando per la particolarità delle soluzioni adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del cimitero.

Art. 74 – AVENTI DIRITTO

1 – Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia s'intende riservato alla persona del concessionario, al proprio coniuge ed a persone

a lui legate da vincoli di parentela e di affinità nelle linee e nei gradi stabiliti dagli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, nonché ai coniugi dei discendenti jure sanguinis in linea retta, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

Il computo dei gradi di parentela ed affinità indicati nel Codice Civile (parenti entro il 6° grado ed affini entro il 3°), ai fini della determinazioni del diritto d'uso, viene sempre effettuato con riferimento al primo concessionario.

2 – Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia può essere autorizzato, con provvedimento del Responsabile del Settore, anche al convivente di fatto del coniuge o del di lui discendente in linea retta, purché tale fatto sia comprovato da adeguata documentazione anagrafica (stato di famiglia, ecc.).

3 – Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia è autorizzato, con apposito provvedimento del Responsabile di Settore, per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti dei concessionari, così come stabilito dal D.P.R. n. 285/1990, art. 93, 2° comma.

Tali persone devono essere indicate nell'atto di concessione altrimenti, qualora vi siano più titolari, per concessione o per successione, l'autorizzazione è subordinata al consenso scritto di tutti i medesimi.

La valutazione della particolare benemerenzza è demandata al Responsabile di Settore.

4 – Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura di famiglia tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

5 – Nelle concessioni a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro, tenendo conto di quanto eventualmente stabilito nello Statuto dell'ente stesso.

Art. 75 – AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E DI COLLETTIVITA'

1 – Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria, sempre che il concessionario non li abbia esclusi nell'atto di concessione o per testamento.

2 – Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo.

3 – Di volta in volta dovrà essere presentata al Responsabile del Servizio Cimiteri formale richiesta di ammissione in sepoltura privata di famiglia o di collettività. L'ammissione è subordinata alla verifica del diritto di accesso.

4 – Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure sia stata fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie tra i titolari di diritti sono comunque di competenza del giudice ordinario. Per quanto possibile il Comune si impegna a mantenere lo stato di fatto, in attesa di un accordo tra le parti o di un provvedimento giudiziario passato in giudicato.

5 – Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis, è dato all'ordine di premorienza.

6 – Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del possibile avvicendamento previsto dai successivi artt. 75-76.

7 – Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio si richiama quanto stabilito nel precedente art. 35.

8 – Il richiedente dovrà versare i diritti di apertura e muratura dell'avello stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 76 – COLLOCAZIONE DI RESTI MORTALI NEI LOCULI

1 – I loculi possono contenere un solo feretro.

2 – E' consentito a chi ne facesse richiesta, come indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, collocare nei loculi, col feretro, resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni o urne cinerarie alle seguenti condizioni:

- a) le cassette ossario o le urne cinerarie sono collocabili nei limiti della capienza e comunque per un numero massimo di due per ogni loculo;
- b) i resti mortali possono essere inseriti col feretro, purché aventi diritto all'ammissione nella sepoltura di famiglia;
- c) ogni qualvolta si procederà all'apertura del loculo per l'inserimento dei resti mortali, il richiedente dovrà versare i diritti d'apertura e muratura dell'avello stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
- d) l'apertura dell'avello dovrà avvenire nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di igiene e senza pregiudizio per la salute pubblica, alla presenza delle Autorità Sanitarie e le tariffe regionali graveranno interamente sul richiedente.

3 – Possono essere accolte nel loculo solo cassette o urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro; in tal caso, ogni qualvolta si procederà ad apertura per la collocazione, sarà dovuto il pagamento dei diritti di cui al 2° comma punti c) e d).

Art. 77 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1 – Si considerano esumazione ed estumulazione ordinaria quelle che avvengono alla scadenza delle concessioni e, come tali, sono eseguite gratuitamente.

2 – Si considerano esumazione ed estumulazione straordinarie tutte le altre fatte:

- a) su richiesta dell'autorità Giudiziaria;
- b) su richiesta dei familiari aventi diritto individuati ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

3 – Le esumazioni straordinarie sono concesse a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni dalla data di inumazione, mentre le estumulazioni straordinarie sono concesse purché siano decorsi oltre 40 anni dalla data di decesso della salma. Esse avvengono a richiesta degli aventi diritto rispetto alla salma, individuati ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento. Qualora la salma risulti essere completamente mineralizzata, i resti verranno raccolti per essere depositi nell'ossario comune, a meno che non venga richiesta una diversa sepoltura.

E' consentita inoltre, a richiesta, l'esumazione e l'estumulazione del feretro, applicando le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento e dal D.P.R. n. 285/1990, per cremazione o per traslazione della salma in altra sepoltura.

4 – Le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, ad eccezione di quelle di cui al punto b) del 1° comma, possono essere soggette al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 78 – RINUNCIA A FAVORE DEL COMUNE

1 – L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accettare, salvo che sia iniziata la procedura di decadenza, la rinuncia di aree libere quando:

- a) non siano state eseguite opere sul terreno stesso;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o sia comunque libera da salme, ceneri o resti.

2 – L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accettare, salvo decadenza, la rinuncia di concessione di aree con totali o parziali costruzioni, quando il concessionario dichiara espressamente che non intende portare a termine la costruzione. Egli ha diritto al recupero di eventuali opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla data di rinuncia.

3 – Il concessionario può rinunciare a diritti d'uso inerenti la sepoltura di famiglia o di collettività, già completata a favore del Comune.

4 – La Giunta Municipale, con l'ausilio della valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico, concorderà per ogni singolo caso, le modalità e le condizioni, anche economiche a cui verrà accettata la retrocessione.

Art. 79 – DECADENZA

1 – La concessione di sepoltura di famiglia o di collettività, può essere soggetta a decadenza nei seguenti casi:

- a) inosservanza dei termini per la costruzione stabiliti nell'art. 68;
- b) mancata apposizione della lapide come previsto dall'art. 72;
- c) inadempienza ai doveri di manutenzione, indicati nell'art. 71;

- d) mancata indicazione del referente in caso di morte del concessionario ai sensi dell'art. 70, comma 3°;
- e) estinzione della famiglia nei modi di cui all'art. 70, comma 5°;
- f) abbandono per incuria o morte degli aventi diritto.

2 – Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza nei casi indicati di cui ai punti a), b) e c), il Responsabile di Settore provvede a notificare agli interessati, se reperibili, l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

Copia della diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché all'Albo Cimiteriale per 60 giorni, mentre un avviso deve essere collocato sulla tomba.

Decorsi 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dei termini, verrà pronunciata la decadenza con provvedimento del Responsabile del Settore.

3 – Nei casi di cui ai punti d), e) ed f) la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, all'Albo Cimiteriale ed in altri luoghi pubblici per 12 mesi, con avviso collocato sulla tomba di famiglia o di collettività.

Inoltre, in tale periodo, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad una pubblicazione sul giornale più diffuso in loco.

Decorsi 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione della diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dei termini, verrà pronunciata la dichiarazione di decadenza con provvedimento del Responsabile di Settore.

4 – Copia della deliberazione di decadenza verrà conservata agli atti dell'Ufficio Cimiteri, corredata da tutte le ricerche esperite ed ogni altro atto ad essa attinente.

5 – Ai fini della trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione, trova piena applicazione la Legge n. 241/1990.

6 – Pronunciata la decadenza, il Comune provvede all'esumazione o all'estumulazione della salma o dei resti mortali.

Le ossa raccolte devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Le salme che risultino indecomposte, sono trasferite in campo comune con le prescrizioni stabilite dall'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990.

7 – Concretizzandosi la concessione in un mero diritto d'uso, verrà applicato l'istituto dell'accessione, poiché i cimiteri sono soggetti al regime dei beni demaniali ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 824 del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale disporrà quindi per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda di quanto richiesto dallo stato delle cose ed avrà libertà di concessione delle stesse a chiunque ne faccia richiesta.

In presenza di costruzione totale o parziale, la tariffa di concessione di area per sepoltura di famiglia o di collettività, dovrà essere determinata maggiorando quella vigente di una percentuale stabilita con relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, che terrà conto del valore della costruzione stessa.

8 – Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale al concessionario od agli aventi diritto, in caso di dichiarazione di decadenza.

Art. 80 – SEPOLTURE DI FAMIGLIA O COLLETTIVITA'

1 – Le sepolture di famiglia o di collettività, la cui concessione sia stata rilasciata anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 21.10.1975 n. 803 con regolare atto, conservano la durata eccedente i 90 anni, già prestabilita e conforme alle norme generali e locali in vigore allora.

2 – Tuttavia, ai sensi del 2° comma del D.P.R. n. 285/1990, esse possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

Art. 81 – FASCICOLI PER LE SEPOLTURE

1 – Per ogni sepoltura di famiglia o di collettività deve essere istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'Ufficio Cimiteri, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni, al referente, ecc.

TITOLO XI POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 82 – ORARIO

- 1 - I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
- 2 - L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3 - La visita al cimitero fuori orario è subordinata a permesso da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 83 – DIVIETO DI INGRESSO

- 1 - E' vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione dei ciechi;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
 - Ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni se non accompagnati da persona adulta.

Art. 84 – CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

- 1 – Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno dei cimiteri.
- 2 – Ai disabili, alle persone con gravi motivi di salute o di età avanzata, l'Ufficio Cimiteri può concedere il permesso di visitare le tombe di familiari, servendosi di mezzi di trasporto; parimenti può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese addette al cimitero.
- 3 – l'Ufficio medesimo fissa nei casi suddetti i percorsi e gli orari a cui attenersi.

Art. 85 - RITI FUNEBRI

- 1 - Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri o a commemorazione, sia per il singolo defunto che per la collettività di tutte le confessioni religiose che non sono in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
- 2 - Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.
- 3 – E' ammessa la presenza all'interno del perimetro cimiteriale di bande, gruppi musicali, corali o singoli artisti durante lo svolgimento di riti di cui al 1° comma, nel rispetto della particolarità del luogo.

Art. 86 - DIVIETI SPECIALI

- 1 - Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare è vietato:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, danzare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti o indecorose;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori piantine, ornamentazioni, lapidi o oggetti votivi;
 - d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori ed accumulare neve sui tumuli;
 - e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti;
 - h) distribuire volantini, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del

Responsabile dei servizi di polizia mortuaria; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle sepolture senza autorizzazione del Comune;
- k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
- m) svolgere qualsiasi attività commerciale e di promozione al pubblico di servizi funebri;
- n) coltivare piante o altre essenze vegetali; sono ammesse, se a decoro delle sepolture, ma devono presentare caratteristiche di lieve radicazione.

2 - I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, fatte salve concessioni di apposite autorizzazioni.

Art. 87 - MATERIALI ORNAMENTALI

1 - Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2 - Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, o comunque fonti di pericoli.

3 - Il Responsabile dei servizi di Settore disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

4 - I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio ed all'ingresso del cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

5 - Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti dall'art. 43.

Art. 88 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1 - In tutti i cimiteri avrà luogo, in periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

2 - I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti, mentre i resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro ed avanzi d'indumento sono rifiuti speciali da avviare allo smaltimento in idoneo impianto di inceneritore, reinterro e, solo eccezionalmente, in adeguata discarica.

TITOLO XII IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 89 – ACCESSO AL CIMITERO

- 1 - Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2 - Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico.
- 3 - Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile Cimiteri.
- 4 - E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 5 - Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 82 e 85 in quanto compatibili.
- 6 - Coloro che intendono avvalersi di mezzi meccanici, devono farne esplicita richiesta nella domanda di autorizzazione alla costruzione della tomba, indicando il mezzo e la portata. L'autorizzazione è limitata all'uso di mezzi con ruote gommate, di portata non superiore a 35 quintali, ed assicurati per danni di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro a norma delle leggi infortunistiche.

Art. 90 - RESPONSABILITA'

- 1 - I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'art. 67 sono subordinate al versamento, da parte dell'impresa incaricata dei lavori, di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere del risarcimento di eventuali danni. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai danni causati da comportamenti negligenti dell'impresa esecutrice dei lavori.

Art. 91 - RECINZIONE DELLE AREE – MATERIALI DI SCAVO

- 1 - Nella costruzione di tombe di famiglia, l'Impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
- 2 - E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico.
- 3 - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 92 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

- 1 - E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2 - E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3 - Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 93 - ORARIO DI LAVORO

- 1 - L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 2 - E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 94 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

- 1 – Quattro giorni prima della ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2 – Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'ufficio addetto.

Art. 95 - VIGILANZA

- 1 - L'Ufficio Tecnico Comunale, o un suo delegato, vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, in conformità alle prescrizioni del presente regolamento; fa rilievi e contestazioni, se necessarie, che potranno essere oggetto di provvedimenti.
- 2 – Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.
- 3 – Solo a collaudo eseguito oppure dopo il rilascio del certificato di agibilità o usabilità da parte del Direttore dei Lavori, è autorizzato l'inserimento di salme o resti mortali nell'opera eseguita o restaurata.

TITOLO XIII
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 96 – ATTIVITA' CIMITERIALE

1 – Il Comune ha facoltà di svolgere l'attività cimiteriale mediante personale alle proprie dipendenze oppure con affidamento di tale servizio a terzi nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 117 del D.P.R. n. 267/2000.
Restano comunque salve le competenze degli uffici di cui all'articolo successivo.

Art. 97 - UFFICIO CIMITERI ED UFFICIO TECNICO – COMPITI

1 – Al Cimitero ed ai servizi funebri sono preposti i seguenti uffici:

- a) Ufficio di Stato Civile
- b) Ufficio Tecnico.

2 – All'Ufficio di Stato Civile spettano le seguenti competenze:

- emissione dei permessi di seppellimento;
- emissione di autorizzazioni alla cremazione;
- emissione della documentazione inerente al trasporto di salme o di resti mortali;
- disbrigo delle ricerche, della documentazione inerente alle esumazioni ed alle estumulazioni, rinunce, decadenza o revoche per pubblica utilità.

3 – All'Ufficio Tecnico Comunale competono:

- assegnazione di aree per costruzione di tombe di famiglia o di collettività;
- sorveglianza sulle costruzioni, sullo stato di conservazione e sulla manutenzione delle opere e degli edifici, siano essi Comunali o di privati, concessionari o appaltatori in rapporto alle norme dei regolamenti e dai relativi permessi;
- assegnazione di sepolture individuali per inumazione, tumulazione di salme o di resti mortali;
- controllo del diritto d'accesso a tombe di famiglia o di collettività;
- vigilanza sui cantieri, viali, spazi, ecc. dei cimiteri comunali
- vigilanza e disbrigo pratiche relative allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali (lapidei, speciali, ecc.)
- coordinamento e vigilanza del personale addetto ai cimiteri;
- predisposizione, controllo su eventuale svolgimento del servizio cimiteriale con affidamento a terzi, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

4 – Il personale addetto agli uffici sopra indicati attende a tutta l'attività esecutiva ed amministrativa del cimitero e dei servizi funebri in conformità alle norme contenute nel D.P.R. n. 285/1990, del presente regolamento ed ogni disposizione di legge, istruzioni, circolari.

Art. 98 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE OPERANTE ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1 - Il personale operante all'interno dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2 - Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico, con cartellino di riconoscimento;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a disporre il materiale di lavoro nelle apposite aree, in modo ordinato e secondo le indicazioni impartite

3 - Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4 - Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale operante all'interno dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 99 – ESTENSIONE DI COMPITI ED OBBLIGHI ALLA DITTA AFFIDATARIA

1 – In caso di affidamento dei servizi cimiteriali a terzi, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, essi sono tenuti, per quanto possibile e se non diversamente stabilito, agli obblighi ed ai divieti di cui al presente Titolo XIII.

TITOLO XIV IMPRESE FUNEBRI

Art. 100 - FUNZIONI – LICENZA

- 1 - Le imprese di onoranze funebri, a richiesta degli aventi diritto, possono:
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie od enti di culto;
 - fornire feretri, gli accessori relativi ed ogni altro tipo di oggetto o servizio relativo al funerale;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni;
- 2 - Le imprese di cui al comma precedente, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.
- 3 - Le imprese di onoranze funebri possono effettuare, in nome e per conto dei propri clienti, i versamenti di somme dovute al Comune per l'acquisto di loculi e/o cellette o di aree cimiteriali o per trasporti funebri entro e non oltre i giorni 3 (tre) dall'emissione della fattura.

Art. 101 - DIVIETI

- 1 - È fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto od inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 102 – ESERCIZIO ATTIVITA' FUNEBRE

- 1 - Le imprese di onoranze funebri possono effettuare nel territorio del Comune di Palanzano, i servizi descritti nell'art. 99 solo se munite di autorizzazione all'esercizio di attività funebre rilasciata ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004. Il servizio deve svolgersi secondo le norme stabilite dalla legge nazionale vigente, dalla Legge Regionale n. 19/2004 e dal presente Regolamento.

TITOLO XV SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

Art. 103 – SERVIZIO LAMPADE VOTIVE

1 – Il Comune di Palanzano è titolare del servizio di illuminazione votiva con lampade elettriche in tutti i cimiteri di cui all'art. 27, per quanto attiene ai loculi ed alle cellette ossario situate nelle arcate comunali, alle tombe di famiglia o di collettività ed alle fosse in campo comune.

2 – Il servizio può essere gestito direttamente dal Comune o mediante affidamento di tale servizio a terzi, attraverso una delle forme previste dalla Legge.

Art. 104– NUOVI ALLACCIAMENTI

1 – Per richiedere, l'attivazione del servizio, gli interessati dovranno presentare apposita richiesta, in regola con quanto previsto sull'imposta di bollo, all'Ufficio Servizi Cimiteriali, corredata dalla ricevuta di pagamento del contributo spese per il nuovo allaccio e quello del canone per l'anno solare in corso.

2 – Per le istanze ricevute nel corso dell'anno, l'importo del canone da versare verrà calcolato in misura proporzionale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la stessa è stata presentata.

Art. 105 – DURATA DEL SERVIZIO E DISDETTA

1 – La richiesta presentata ha durata indeterminata, fatta salva la possibilità dell'utente di revocare il contratto in corso mediante comunicazione scritta indirizzata all'Ufficio Cimiteri del Comune di Palanzano.

2 – La disdetta effettuata nel corso dell'anno non dà diritto al rimborso del canone già pagato in anticipo.

Art. 106 – CONDIZIONI DI FORNITURA

1 – Il canone contrattuale ed i diritti di allacciamento dell'impianto sono stabiliti con appositi atti dell'Amministrazione Comunale.

Nei diritti di allacciamento è compreso l'allacciamento alla rete e la fornitura del punto luce secondo le indicazioni stabilite. Nel canone è compresa la fornitura di energia elettrica al punto luce 24 ore su 24 e gli interventi manutentivi.

2 – Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per le eventuali riparazioni e modifiche agli impianti.. le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o per causa di forza maggiore come sospensione della fornitura da parte di ENEL, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori o delle valvole, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità e a pretese di sorta.

3 – L'amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero sospendere il servizio compreso asporto di lampade, ecc. causato da terzi.

Le linee e gli impianti generali e quelle degli allacciamenti, restano di proprietà del comune e pertanto il Comune di riserva la facoltà di manometterli, variarli, fare deviazioni, ecc. purché il servizio sia funzionante, senza che l'utente possa opporsi per qualsiasi motivo.

Qualunque speciale opera od attrezzatura artistica e decorativa da fare sulle lapidi sarà a carico del richiedente come pure i lavori di marmista, pittore e decoratore.

4 – Eventuali modifiche all'impianto che venissero richieste dall'utente saranno eseguite previo versamento della spesa fissata dal competente ufficio comunale.

Art. 107 – PAGAMENTI E MOROSITA'

1 – Il pagamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente in un'unica rata alla scadenza stabilita nell'apposito bollettino di pagamento di ogni anno. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il Comune, previa diffida scritta ed assegnazione di nuovo termine perentorio di giorni 30, potrà senz'altro avviso sospendere l'erogazione di corrente o interrompere o togliere l'impianto senza diritto per l'utente ad indennizzo di qualsiasi specie. Il servizio sospeso non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati, maggiorati di interessi, del diritto di allacciamento completo.

Art. 108 – DIVIETI

1 – Agli utenti è vietato asportare o cambiare lampadine, modificare o manomettere gli impianti ed alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita.

Art. 109 – NORMA TRANSITORIA

1 – Saranno ritenute valide le utenze regolarmente in corso al momento del trasferimento della gestione dalla ditta concessionaria al comune e viceversa.

TITOLO XVI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 110 – ATTIVITA' ISPETTIVA

1 – Per quanto non espressamente demandato all'A.U.S.L., i controlli sul rispetto delle norme che disciplinano l'attività funebre sono effettuati dal personale dell'ufficio di Polizia Mortuaria.

2 – I controlli sono svolti mediante ispezioni nelle sedi delle imprese o in occasione dei funerali e delle operazioni connesse, senza pregiudizio per il corretto svolgimento dei servizi. Il personale addetto al controllo ha facoltà:

- di verificare le generalità del personale utilizzato;
- di richiedere l'esibizione di documentazione;
- di richiedere informazioni presso soggetti terzi o presso la clientela dell'impresa, purché attinenti il controllo in corso.

Le imprese autorizzate all'esercizio di attività funebre ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004, non possono rifiutare di ottemperare a quanto richiesto in sede di ispezione, pena l'applicazione di sanzione pecuniaria di € 1.000,00.

Dell'ispezione, delle dichiarazioni delle parti e dei documenti allegati viene redatto verbale sottoscritto dall'incaricato del controllo e dal rappresentante legale dell'impresa.

Art. 111 – SANZIONI

1 – Le sanzioni conseguenti all'accertamento della violazione di norme sono comminate con proprio atto dal dirigente del servizio di Polizia Mortuaria o da un proprio incaricato, previa contestazione della violazione al rappresentante legale dell'impresa. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689.

2 – E' disposta la sanzione pecuniaria per la violazione delle disposizioni della L.R. 19/2004 e del presente Regolamento, nelle seguenti ipotesi ed importi:

- a) da € 250,00 ad € 2.000,00, in caso di violazione degli artt. 11 comma 9, 25, 26, 86 lett. g, j, k, e di inumazione non conforme alle norme di legge o non correttamente allineata all'interno del campo inumatorio;
- b) da € 2.000,00 ad € 6.000,00, in caso di violazione degli artt. 10, 11, 86 lett. m, e delle disposizioni della L.R. 19/2004;
- c) da € 4.000,00 ad € 9.300,00, in caso di violazione dell'art. 101 e di particolare gravità della violazione delle disposizioni previste dalla legge o dal presente regolamento.

3 – Ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento della sanzione in forma ridotta nella misura del doppio del minimo previsto, entro il termine di sessanta giorni. Qualora il pagamento non fosse effettuato nel termine, saranno adottati i provvedimenti di cui agli artt. 17 e seguenti della legge n. 689/81.

4 – L'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre può inoltre essere temporaneamente revocata per le imprese che perdano i requisiti previsti dalla Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 7 febbraio 2005 n. 156 per il possesso dell'autorizzazione dell'attività funebre.

Qualora il possesso dei requisiti non sia ristabilito entro 90 giorni, la revoca dell'autorizzazione diviene definitiva.

TITOLO XVII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 112 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1 - Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2 - Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3 - Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 4 - Non sono soggette alle norme stabilite dall'art. 47, le prenotazioni di sepoltura privata individuale da costruire o in corso di costruzione effettuate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente Regolamento.
- 5 - Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente, che era stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 26.02.1977, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 113 – CONCESSIONI PREGRESSE

- 1 - Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, le sepolture assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nel contratto di concessione.

Art. 114 – IMPOSTA DI BOLLO

- 1 - Tutti i documenti derivanti dall'applicazione della presente normativa devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.

Art. 115 – RESPONSABILITA'

- 1 - Chi domanda un qualsiasi servizio, od una concessione o presenta comunque un'istanza agli uffici di Polizia Mortuaria, s'intende agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato che definisca la controversia

Art. 116 - NORME FINALI

- 1 - Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2 - Di una copia del medesimo saranno dotati gli uffici comunali cui è affidato il servizio di polizia mortuaria.
- 3 - Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ed alle altre disposizioni vigenti in materia.